



REGIONE CALABRIA

*Assessorato Istruzione, Alta  
Formazione e Ricerca*



REPUBBLICA ITALIANA

**ALLEGATO A**

**REGIONE CALABRIA**

**ACCORDO REGIONALE PER L'INTEGRAZIONE  
SCOLASTICA E FORMATIVA DEGLI STUDENTI CON  
DISABILITÀ  
(LEGGE 5 FEBBRAIO 1992 N. 104)**

---

(Febbraio 2008)



## INDICE

1. FINALITÀ.....	3
2 – ENTI FIRMATARI DELL’ ACCORDO .....	3
3 – CAMPO DI APPLICAZIONE.....	4
4. IMPEGNI DEI SOGGETTI FIRMATARI .....	4
4.1 – Regione Calabria.....	5
4.2- Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria.....	7
4.3 - Province di Catanzaro, Cosenza, Crotona, Reggio Calabria, Vibo Valentia. ....	8
4.4 Aziende Sanitarie Provinciali.....	10
4.5 - ANCI Regione Calabria.....	11
4.6 - CORUC .....	11
5- VALIDITÀ DELL’ ACCORDO .....	11



## 1. FINALITÀ

---

L'Accordo regionale mira a garantire le condizioni più idonee a sostenere e facilitare il processo di piena integrazione scolastica, formativa e sociale degli alunni/studenti con disabilità, attraverso il coordinamento sistematico e funzionale degli interventi di competenza degli Enti firmatari.

La finalità irrinunciabile dell'azione di coordinamento è quello di sostenere, anche attraverso la predisposizione di progetti individuali, "lo sviluppo di potenzialità della persona disabile, nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione" (art. 12, Legge n. 104/92), nonché agevolare la partecipazione delle famiglie e delle associazioni.

La qualificazione degli interventi di integrazione scolastica, sociale e sanitaria e una maggiore efficienza degli impegni organizzativi e finanziari possono garantire il pieno sviluppo delle potenzialità individuali, l'estensione delle opportunità di inclusione sociale e la prevenzione di disturbi emotivi e comportamentali.

## 2 – ENTI FIRMATARI DELL'ACCORDO

---

L'Accordo di programma coinvolge:

- la Regione Calabria, soggetto promotore dell'Accordo, rappresentata dal Vice Presidente;
- la Provincia di Catanzaro, rappresentata da \_\_\_\_\_;
- la Provincia di Cosenza, rappresentata da \_\_\_\_\_;
- la Provincia di Crotone, rappresentata da \_\_\_\_\_;
- la Provincia di Reggio Calabria, rappresentata da \_\_\_\_\_;
- la Provincia di Vibo Valentia, rappresentata da \_\_\_\_\_;
- l'ANCI Regione Calabria, rappresentata da \_\_\_\_\_;
- la Lega delle Autonomie, rappresentata da \_\_\_\_\_;
- l'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, rappresentato da \_\_\_\_\_;



- il CORUC, rappresentato da \_\_\_\_\_;
- l'ASP di Catanzaro, rappresentata da \_\_\_\_\_;
- l'ASP di Crotona, rappresentata da \_\_\_\_\_;
- l'ASP di Cosenza, rappresentata da \_\_\_\_\_;
- l'ASP di Reggio Calabria, rappresentata da \_\_\_\_\_;
- l'ASP di Vibo Valentia, rappresentata da \_\_\_\_\_;

### **3 – CAMPO DI APPLICAZIONE**

---

Il presente documento trova applicazione a livello regionale, per quanto attiene le competenze sovraprovinciali e sovracomunali, e diventa riferimento per gli accordi territoriali promossi dalle Province e dai Comuni, comprese le loro articolazioni amministrative dotate di autonomia amministrativa, finanziaria e gestionale, nei limiti previsti dalla legge e dagli statuti, necessari per attuare a livello locale il dettato normativo della legge 104/1992, in rapporto ai bisogni dei soggetti disabili e alle risorse proprie di ogni territorio.

L'Accordo regionale di programma si riferisce agli alunni/studenti con disabilità, come individuati ai sensi della legge 104/1992, con le modalità di certificazione previste dalla normativa vigente che, in Calabria, frequentano:

- i nidi comunali e in convenzione, le scuole dell'infanzia comunale, statali e paritarie;
- le scuole statali e paritarie di ogni ordine e grado;
- le università;
- le attività di formazione professionale in espletamento dell'obbligo formativo e i percorsi integrati scuola e formazione professionale.

Sono pertanto interessati all'Accordo i nidi comunali, le scuole statali, le scuole paritarie, di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62 ("Norme per la parità scolastica e disposizioni per il diritto allo studio e all'istruzione"), le Università, i Centri di Formazione Professionale accreditati.

### **4. IMPEGNI DEI SOGGETTI FIRMATARI**

---



#### 4.1 – Regione Calabria

La Regione Calabria nel rispetto dei principi costituzionali e in armonia con l'articolo 2 dello statuto regionale nell'ambito proprie competenze in materia di diritto allo studio, di cui alle leggi regionali n. 27 dell'8 maggio 1985 " Norme per l'attuazione del diritto allo studio" e n. 34 del 10 dicembre 2001 " Norme per l'attuazione del diritto allo studio universitario in Calabria" e s.m.i, si impegna a promuovere e sostenere, compatibilmente con le proprie risorse finanziarie, l'attuazione delle politiche di integrazione scolastiche e formative degli studenti con disabilità, in particolare attraverso:

a) l'adozione e l'attuazione di programmi di intervento promossi dall'Assessorato all'Istruzione, Alta Formazione e Università di concerto con l'Assessorato alla Sanità e l'Assessorato alla Formazione – Lavoro e Politiche Sociali e avvalendosi del Comitato consultivo per l'integrazione scolastica degli studenti con disabilità, articolato per ambiti territoriali, così come previsto dall'art. 8, lettera a) della legge 8 novembre 2000, n. 328;

b) l'attuazione delle funzioni di programmazione, indirizzo e coordinamento di cui alla Legge 23/2003;

c) la costituzione di un gruppo di lavoro interassessorile, costituito da rappresentanti degli assessorati coinvolti nel processo di integrazione scolastica dei disabili e presieduto dall'Assessore all'Istruzione, o da un suo delegato, che coordinerà le azioni svolte a livello regionale e quelle delegate, per competenza, alle Province, ai Comuni, nonché quelle dell'Ufficio Scolastico regionale, delle istituzioni scolastiche autonome e delle Università, promuovendo accordi interistituzionali e monitorando i processi attivati;

d) la creazione di un Osservatorio regionale sull'integrazione scolastica degli alunni disabili, presso l'Assessorato all'Istruzione, Alta Formazione e Università finalizzato a:

- raccogliere dati degli alunni e degli studenti con disabilità frequentanti le scuole e le università, fatte salve le garanzie di riservatezza, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ("Codice in materia di dati personali");
- favorire lo scambio di informazioni fra gli enti titolari degli interventi (ASP, istituzioni scolastiche, Ufficio scolastico regionale, Uffici scolastici provinciali, Università, Centri di Formazione professionale, Regione, Province e Comuni), per attuare una integrazione di qualità, ottimizzando le risorse e favorendo il governo dei processi;



- promuovere, raccogliere ed elaborare in collaborazione con l'Ufficio scolastico regionale, documentazioni di esperienze didattiche e formative già sperimentate o in atto nelle scuole e nei servizi territoriali, tali da poter essere trasferite e diffuse;
- fornire informazioni e consulenze ad insegnanti, educatori e famiglie sui principali temi collegati all'integrazione scolastica e sociale in collegamento con la rete dei servizi;
- recepire i bisogni del territorio ed attivare percorsi di formazione rivolti al personale insegnante, educativo e alle famiglie, in collaborazione con l'Ufficio scolastico regionale, le istituzioni scolastiche autonome, le università, i centri di formazione permanente, le province, i comuni e i servizi socio-riabilitativi;

e) la creazione di un portale dell'inclusione degli alunni e studenti con disabilità, gestito dall'Assessorato all'Istruzione, Alta Formazione e Università, con la collaborazione dell'Assessorato alla Sanità e dell'Assessorato alla Formazione – Lavoro e Politiche Sociali, che faciliti, diffonda, approfondisca, integri e metta in rete le informazioni relative:

- alla normativa specifica;
- ai servizi e alle strutture scolastiche, formative, educative, assistenziali e riabilitative presenti sul territorio regionale;
- alle buone prassi elaborate in ambito scolastico ed extra scolastico secondo una scheda predisposta e valicata dall'Ufficio scolastico regionale;
- alle iniziative e ai servizi di orientamento scolastico e professionale disponibili nella Regione;
- alle opportunità occupazionali presenti nel territorio.

f) la definizione del profilo professionale di assistente alla comunicazione e all'autonomia (articolo 13, comma 3 della legge 104/1992) con l'articolazione del percorso formativo, che rilasci la qualifica professionale a supporto dell'integrazione formativa, lavorativa e sociale degli alunni e degli studenti con disabilità;

g) la fornitura dei sussidi, degli ausili e delle attrezzature ritenute necessarie dalla diagnosi funzionale e dal Piano Educativo Individualizzato;

h) l'impegno a realizzare, con la collaborazione degli enti firmatari, azioni di informazione, orientamento e accompagnamento sulle prospettive oltre l'obbligo scolastico e formativo, inerente la continuazione degli studi e l'inserimento nel mondo produttivo o in percorsi protetti e assistenziali;



i) la costituzione, ai sensi dell'art. 34, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, di un Collegio di vigilanza sulla esecuzione del presente Accordo di programma, presieduto dal Presidente della Regione Calabria, o da un suo delegato, e costituito:

- dall'Assessore all'Istruzione, Alta Formazione e Università;
- dall'Assessore alla Sanità;
- dall'Assessore alla Formazione – Lavoro e Politiche Sociali
- da un rappresentante dell'Ufficio Scolastico Regionale
- da un rappresentante del sistema delle Università
- dal Presidente, o suo delegato, di ogni Provincia.

Agli incontri del collegio di vigilanza è invitato permanente con diritto di parola un rappresentante delle famiglie nominato dalla Consulta regionale per l'integrazione degli alunni e degli studenti con disabilità, per fare il punto sullo stato di avanzamento dell'Accordo e per rendere partecipata la verifica "l'esigibilità dei diritti".

#### *4.2- Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria*

L'Ufficio Scolastico Regionale si impegna a:

- a) provvedere, sulla base delle procedure indicate dalla normativa vigente, all'assegnazione dei docenti specializzati alle istituzioni scolastiche per le attività di sostegno, tenendo conto delle eventuali deroghe al rapporto insegnanti/alunni richieste dagli enti competenti;
- b) stimolare e sostenere, per quanto di propria competenza, le iniziative delle istituzioni scolastiche sui seguenti aspetti:
  1. attivare forme sistematiche di orientamento scolastico e professionale, coordinandosi con l'intero sistema territoriale integrato per l'orientamento ed in particolare con la Regione le Province e i Comuni, per quanto di loro competenza,
  2. realizzare attività di aggiornamento-formazione in servizio per i dirigenti scolastici gli insegnanti di sostegno e curricolari, nonché il personale ATA su tematiche di carattere pedagogico, didattico e su specifiche tecnologie per il superamento della disabilità. Alcune di queste attività potranno coinvolgere anche il personale degli altri enti come previsto dall'art. 14, comma 7 della legge 104/1992. In questo



caso l'organizzazione e la gestione delle attività di aggiornamento verranno opportunamente concordate tra gli Enti interessati;

3. promuovere e favorire forme di sperimentazione in ambito educativo, comprese nuove forme di integrazione fra Scuola, Università, Territorio e/o Centri di Formazione Professionale, nel rispetto delle norme contrattuali di settore;
4. coordinare gli interventi e le competenze per garantire l'assistenza agli alunni con disabilità all'interno della struttura scolastica, finalizzata al sostegno nell'esercizio delle autonomie personali;
5. promuovere l'inserimento all'interno del Piano dell'Offerta Formativa (POF) delle singole scuole, della descrizione delle attività per l'integrazione degli alunni con disabilità; nel caso degli Istituti Superiori promuovere l'inserimento nel POF anche della programmazione, della progettazione integrata con le Università e i Centri di Formazione Professionale;
6. provvedere, in attuazione dell'articolo 12, comma 9 della legge 104/1992, d'intesa con le ASP, all'istruzione, per i minori ricoverati in strutture ospedaliere, di classi ordinarie quali sezioni staccate della scuola statale;
7. verificare l'applicazione delle norme vigenti in materia di inserimento di studenti con disabilità nelle scuole paritarie;
8. fornire, nei tempi previsti e nelle modalità convenute, i dati sugli alunni e degli studenti con disabilità iscritti e frequentanti le istituzioni statali, paritarie e private funzionanti nella Regione Calabria, richiesti per l'aggiornamento del Centro di documentazione regionale sull'integrazione e del Portale dell'inclusione degli studenti con disabilità;
9. garantire il controllo, come indicatori di efficacia e qualità dei servizi resi, e la verifica degli apprendimenti, delle abilità e delle competenze acquisite, superando le fratture delle valutazioni nel passaggio da un ciclo scolastico all'altro, nella prospettiva della continuità, per una scelta consapevole del percorso scolastico e formativo.

#### *4.3 - Province di Catanzaro, Cosenza, Crotone, Reggio Calabria, Vibo Valentia.*

Le Province, nell'ambito delle rispettive competenze previste dalla legge si impegnano a:





1. svolgere le funzioni e i compiti relativi alla promozione, sostegno, sviluppo ed al coordinamento operativo dei soggetti e delle strutture che agiscono nell'ambito dei servizi sociali di cui all'art. 1, comma 5 della Legge 328/2000;
2. promozione, d'intesa con i Comuni, di iniziative di formazione, con particolare riguardo alla formazione professionale di base e all'aggiornamento, partecipazione alla definizione e alla attuazione dei Piani di Zona, in collaborazione con i Comuni e gli altri soggetti interessati alla programmazione del Piano medesimo ai sensi dell'art. 12 della Legge 23/2003;
3. garantire per gli ordini di scuola di rispettiva competenza, l'eliminazione progressiva delle barriere senso-percettive e architettoniche degli edifici scolastici, intendendo per "barriera" tutto quanto si frapponga ad un regolare accesso e fruizione delle strutture e delle attività didattiche;
4. attivarsi affinché sia assicurata agli alunni disabili residenti nella provincia la fruibilità dei mezzi di trasporto pubblici o l'organizzazione di trasporti specifici;
5. garantire la collaborazione tra l'Amministrazione scolastica regionale e provinciale e i comuni, nel rispetto delle proprie competenze, relativamente all'orientamento scolastico e professionale degli alunni con disabilità;
6. promuovere accordi di programma territoriali che coinvolgano i comuni, le istituzioni scolastiche autonome anche in rete, statali e paritarie, le Università, i centri di Formazione professionale, le ASP. Ogni accordo territoriale individuerà i firmatari e le risorse umane ed economiche da impegnare, specificando il suo ambito di applicazione, che si auspica essere il più ampio possibile e che tenga conto dell'intero percorso educativo e formativo nell'applicazione della legge 104/1992, ad iniziare dalla frequenza al nido. Gli accordi territoriali sono finalizzati al coordinamento dei servizi scolastici con quelli territoriali ed extrascolastici per favorire l'effettiva realizzazione dei progetti individuali;
7. garantire, attraverso il sistema provinciale degli enti di formazione accreditati, i necessari interventi di istruzione, formazione professionale e transizione al lavoro degli alunni con disabilità, comprese le misure che ne garantiscono l'accesso, anche attraverso la sperimentazione di nuove forme di integrazione fra scuola e



formazione professionale, nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente in materia;

8. garantire il controllo e la verifica, con indicatori di efficacia e qualità, dell'attività formativa finanziata, anche attraverso la consultazione dei soggetti con disabilità;
9. garantire la dotazione organica, la formazione e l'aggiornamento dell'assistente alla comunicazione e all'autonomia (art. 13, comma 3 della legge 104/1992);
10. fornire, nei tempi previsti e nelle modalità convenute i dati provenienti dalle ASP, dalle scuole e dai Centri di Formazione professionali, richiesti per l'aggiornamento del Centro di documentazione regionale sull'integrazione e del Portale dell'inclusione dei diversamente abili;
11. dotare le istituzioni scolastiche, educative e formative di materiale didattico e ausili specialistici ritenuti necessari, secondo le specifiche competenze come individuate ai sensi dell'art. 139 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della Legge 25 marzo 1997 n. 59).

#### 4.4 Aziende Sanitarie Provinciali

Le ASP sulla base delle loro competenze, si impegnano a:

- a) redigere, a seguito di richiesta degli esercenti della potestà genitoriale, l'attestazione di alunno con disabilità, la diagnosi funzionale e ogni altra documentazione atta ad individuare le caratteristiche ed i bisogni degli alunni, anche ai fini dell'identificazione delle risorse, dei materiali e dei sussidi utili al processo di integrazione scolastica;
- b) garantire la collaborazione con la scuola e con i Centri di Formazione Professionale, ai sensi dell'art. 12 della Legge 104/92 per l'aggiornamento del profilo dinamico funzionale e per le verifiche periodiche del piano educativo individualizzato tramite i propri servizi a gestione diretta o da enti accreditati;
- c) garantire la presenza dei propri referenti e dei centri accreditati nei gruppi di lavoro di ciascuna istituzione scolastica previsti dall'art. 15, comma 2, della legge 104/1992;



- d) collaborare con l'amministrazione scolastica e gli enti locali per la realizzazione di progetti di "aggiornamento e formazione in servizio" previsti dalla normativa vigente;
- e) collaborare con l'amministrazione provinciale ed il sistema dei Centri di formazione Professionale , per l'orientamento ed il supporto all'integrazione;
- f) fornire, nei tempi previsti e nelle modalità convenute, i dati richiesti per l'aggiornamento del Centro di documentazione regionale sull'integrazione e sul Portale dell'inclusione degli alunni e studenti con disabilità ;
- g) garantire il controllo e la verifica con indicatori di efficacia e qualità dei servizi resi , anche attraverso la consultazione degli utenti;
- h) collaborare e promuovere nel contesto scolastico e formativo specifici progetti a carattere preventivo (ai sensi degli articoli 5 e 6 della legge 104/1992).

#### 4.5 - ANCI Regione Calabria

L'ANCI e la Lega delle Autonomie Regione Calabria si impegna a svolgere un'attività di stimolo e di sostegno al fine di promuovere la sottoscrizione di accordi di programma territoriali nel rispetto di quanto previsto dal presente accordo, nonché, per quanto di propria competenza , un'attività di monitoraggio in merito all'attuazione concreta di tali accordi.

#### 4.6 - CORUC

Le Università calabresi si impegnano a svolgere un'attività di stimolo e di sostegno al fine di promuovere la sottoscrizione di accordi di programma territoriali nel rispetto di quanto previsto dal presente accordo, nonché, per quanto di propria competenza, un'attività di monitoraggio in merito all'attuazione concreta di tali accordi.

### 5- VALIDITÀ DELL'ACCORDO

---

Il presente accordo di programma ha un periodo di validità di 3 anni e potrà essere integrato o modificato per adeguarsi a nuove disposizioni legislative o al mutare delle procedure organizzative degli enti firmatari,



attraverso la convocazione della conferenza dei servizi dei soggetti firmatari dello stesso.

**I sottoscrittori:**

- la Regione Calabria, \_\_\_\_\_;
- la Provincia di Catanzaro, \_\_\_\_\_;
- la Provincia di Crotona, \_\_\_\_\_;
- la Provincia di Cosenza, \_\_\_\_\_;
- la Provincia di Reggio Calabria, \_\_\_\_\_;
- la Provincia di Vibo Valentia, \_\_\_\_\_;
- l'ANCI Regione Calabria, \_\_\_\_\_;
- la Lega delle Autonomie Regione Calabria \_\_\_\_\_;
- l'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, \_\_\_\_\_;
- il CORUC, \_\_\_\_\_;
- l'ASP di Catanzaro, \_\_\_\_\_;
- l'ASP di Crotona, \_\_\_\_\_;
- l'ASP di Cosenza, \_\_\_\_\_;
- l'ASP di Reggio Calabria, \_\_\_\_\_;
- l'ASP di Vibo Valentia, \_\_\_\_\_;